



*Consiglio Regionale della Calabria*

**X LEGISLATURA  
22<sup>a</sup> Seduta  
Martedì 28 giugno 2016**

**Deliberazione n. 125 (Estratto del processo verbale)**

**OGGETTO:** Legge regionale – Modifica alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. – Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

**Presidente:** Nicola Irto  
**Consigliere - Questore:** Giuseppe Neri  
**Segretario:** Maria Stefania Lauria

**Consiglieri assegnati** 31

**Consiglieri presenti** 20, **assenti** 11

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 20, a favore 20 -, ne proclama il risultato:

**"Il Consiglio approva"**

...omissis...

**IL PRESIDENTE** f.to: Irto

**IL CONSIGLIERE - QUESTORE** f.to: Neri

**IL SEGRETARIO** f.to Lauria

**E' conforme all'originale.**  
**Reggio Calabria, 28 giugno 2016**



**IL SEGRETARIO**  
**(Avv. Maria Stefania Lauria)**



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 125 del 28 giugno 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, n. 37  
(MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE N. 35 DEL 19 OTTOBRE 2009  
E S.M.I. – PROCEDURE PER LA DENUNCIA DEGLI INTERVENTI  
DI CARATTERE STRUTTURALE E PER LA PIANIFICAZIONE  
TERRITORIALE IN PROSPETTIVA SISMICA)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 giugno 2016.

Reggio Calabria, 28 giugno 2016

IL PRESIDENTE  
(Nicola Irto)



## RELAZIONE

La presente proposta di legge si concreta in alcune modifiche alla legge regionale n. 37 del 31.12.2015, recante "Modifica alla legge regionale n. 35/2009 e s.m.i. (procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)".

Gli interventi, infatti, riguardano sia il comma 3 dell'art. 14 che il comma 2 dell'art. 17 della legge regionale in premessa.

La prima delle due modifiche, si rende necessaria onde specificare che "gli enti territoriali" ivi richiamati si identificano con le amministrazioni comunali, al fine della corretta applicazione dell'art. 14. Ciò in quanto, la sua vigente formulazione risulta contraddicente la reale volontà del legislatore regionale.

La seconda modifica, invece, si sostanzia nel differimento del termine previsto dal citato comma 2 dell'art. 17, relativo al regime transitorio, dall'attuale 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.

Ciò al fine di consentire l'adeguamento delle strutture tecniche regionali, cui è demandata l'attività in materia di edilizia sismica, all'introduzione della nuova piattaforma informatica denominata SI.SMICA, per come previsto dall'art. 1 e ss. della modificando l.r. 37/2015.

Tale adeguamento, stante pure le segnalazioni pervenute dagli Ordini professionali interessati, è di importanza rilevante poiché consentirebbe lo svolgimento, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa sismica, dell'attività istruttoria e dell'eventuale rilascio dell'atto autorizzativo per tutte le opere ivi contemplate.

Si fa presente, infine, che le proposte modifiche non comportano alcun onere economico per il bilancio della Regione Calabria, per come emerge, pure, dalla predisposta clausola di neutralità finanziaria (art. 3).

E' prevista, infine, (art. 4) l'immediata entrata in vigore della legge, stante l'imminente scadenza del termine di cui al prefato art. 17, comma 2.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 28 giugno 2016



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 1**  
**(Modifica art. 14)**

1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37, recante "Modifica alla legge regionale n. 35/2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)" è sostituito dal seguente:

"3. Le funzioni circa l'ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 99 del d.p.r. 380/2001 e 24 della l. 64/1974 sono demandate alle amministrazioni comunali."

**Art. 2**  
**(Modifica art. 17)**

1. All'articolo 17, comma 2, della l.r. 37/2015, le parole "di sei mesi, decorrenti dall'1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016," sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2016".

**Art. 3**  
**(Clausola di neutralità finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 4**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.